

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2019



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Allevamento di animali - determinazione del reddito per il biennio 2018-2019
- 4 | Trasmissione dati al sistema tessera sanitaria – obbligate anche le strutture militari
- 4 | ZFU Genova – modalità operative per fruire delle agevolazioni
- 4 | Manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale – individuate 189 associazioni esenti da Ires per il 2018
- 4 | Eco-bonus per l'acquisto di veicoli non inquinanti – disposizioni attuative

Prassi

- 6 | Forfettari – I chiarimenti dell'Agenzia sulle recenti modifiche al regime
- 7 | Eco-bonus e super ammortamento: requisiti
- 7 | Cambio valute del mese di marzo 2019
- 7 | Passaggio al nuovo regime forfettario
- 7 | Le novità fiscali della legge di Bilancio 2019 per i cittadini e le imprese
- 8 | Info Brexit - Punto di assistenza
- 8 | P.V.C. - Definizione agevolata
- 8 | Lettiere di origine vegetale per animali domestici - aliquota IVA applicabile
- 8 | Esterometro
- 8 | FTE - Fatturazione elettronica prestazioni sanitarie
- 9 | Esportatore abituale - Utilizzo del plafond disponibile
- 9 | Irregolarità formali - Definizione agevolata mancata segnalazione black list
- 9 | Cessioni intracomunitarie – la prova della consegna della merce
- 9 | Prove automobilistiche - organizzazione, programmazione e promozione – trattamento Iva
- 9 | Prestazioni didattiche universitarie rese da società - trattamento IVA
- 9 | Tax free shopping
- 10 | Vendita d'azienda con riserva di proprietà - risoluzione per inadempimento del compratore
- 10 | Risoluzione di contratti a prestazioni periodiche - Note di variazione
- 10 | Banca e clienti – convenzione per pagamenti elettronici - Esenzione sulle commissioni
- 10 | Pace fiscale: chiarimenti
- 10 | Bonus imprese musicali

Novità dai siti delle Agenzie fiscali

Comunicazioni strumenti e utilità

- 12 | Servizio per il calcolo e il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 12 | Codici tributo
- 13 | Modelli

Ordinary Assist

13 | Specifiche tecniche

L'Agenzia delle entrate informa

14 | Software

14 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

15	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Fatturazione elettronica tra privati ✓ Crowdfunding
	Consiglio nazionale notariato	✓ Riforma del terzo settore
	Consiglio nazionale notariato	✓ Acquisto in vendita forzata di immobile da parte del terzo proprietario
	Assonime	✓ Esterometro

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Allevamento di animali - determinazione del reddito per il biennio 2018-2019 Pubblicato il decreto 15/3/19 concernente "Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2018 – 2019" previsto dall'art. 32, co. 3 e dall'art. 56, co. 5, del Tuir. Il decreto ministeriale; - individua per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti del reddito agrario di cui all'art. 32, co.2, lett. b) del Tuir, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggiere occorrenti a seconda della specie allevata; - individua il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato e un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi, di cui all'art. 56, co. 5, del Tuir, necessari per determinare il reddito d'impresa relativo alla parte eccedente per le attività di allevamento di animali esercitate oltre tale limite. La novità del nuovo decreto è l'aggiunta delle tartarughe e dei camelidi (Alpaca, Lama e Guanaco) alle categorie di animali il cui allevamento, nei limiti previsti, dà luogo a reddito agrario.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 15/3/19 (G.U. n.80 del 4/4/19)</i>
Trasmissione dati al sistema tessera sanitaria – obbligate anche le strutture militari Sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta delle strutture militari che per le prestazioni erogate sono tenute a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisiche a partire dall'1/1/19. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 22/3/19 (G.U. n.80 del 4/4/19)</i>
ZFU Genova – modalità operative per fruire delle agevolazioni Individuate le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 109/2018 nella Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del ponte Morandi. Con la circolare sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni, nonché sulla presentazione delle istanze che può essere effettuata a decorrere dalle ore 12 del 16/4/19 e sino alle ore 12 del 21/5/19.	<i>Ministero dello sviluppo economico, circolare 7/3/19, n. 73726 (G.U. n.77 del 1/4/19)</i>
Manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale – individuate 189 associazioni esenti da Ires per il 2018 Sono stati individuati in 189 associazioni senza fine di lucro i soggetti a cui si applicano, per l'anno d'imposta 2018, le disposizioni di cui all'art. 1, co. 185, della legge n. 296/2006. Si tratta di associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, che ai sensi della disposizione citata, sono equiparate ai soggetti esenti dall'Ires.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 22/3/19 (G.U. n.82 del 6/4/19)</i>
Eco-bonus per l'acquisto di veicoli non inquinanti – disposizioni attuative È stata individuata la disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per	<i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 20/3/19 (G.U. n.82 del 6/4/19)</i>

Ordinary Assist

l'acquisto di **veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1** a basse emissioni di CO₂ e **di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi**, per l'acquisto dei quali (dal 1/3/19 al 31/12/21) i commi da 1031 a 1038 della legge di bilancio per il 2019 riconoscono agli acquirenti un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), corrisposto dal venditore mediante compensazione col prezzo di acquisto ed a quest'ultimo rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo medesimo, che, a loro volta lo recuperano quale credito d'imposta.

Ordinary Assist

PRASSI

Forfettari – i chiarimenti dell’Agenzia sulle recenti modifiche al regime Pubblicata una circolare in cui sono stati forniti parte degli attesi chiarimenti sul alcuni aspetti del regime forfettario di cui all’art. 1, c. da 54 a 89 della legge n. 190/52014. Tra gli altri chiarimenti l’Agenzia ha sciolto alcuni dubbi relativi alla nuova causa di esclusione relativa a: a) partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’art. 5 del Tuir; b) controllo diretto o indiretto di S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 9 del 10/4/19</i>
Partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari - la causa di preclusione all’accesso riguarda la partecipazione in: • società di persone, ad eccezione delle società semplici a meno che non producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa; • società di fatto che svolgono attività commerciale; • imprese familiari e aziende coniugali; • associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio di arti e professioni. Con riferimento alle partecipazioni in detti soggetti è stato chiarito che la causa ostativa non opera solo a condizione che nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario il contribuente provveda a preventivamente a rimuoverla. Tuttavia, in deroga a ciò e limitatamente al 2019 è consentito per chi ha una partecipazione ancora in essere, applicare il regime forfettario nel 2019 e cedere la partecipazione entro la fine dell’anno, a pena di fuoriuscita dal regime forfettario dal 2020. Partecipazioni in S.r.l. - è precluso l’accesso al regime per imprenditori o lavoratori autonomi se, congiuntamente: 1) controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata; 2) la S.r.l. controllata esercita un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Al fine della verifica della sussistenza del controllo della S.r.l. è confermato che deve farsi riferimento alle disposizioni dell’art. 2359 c.c.. Rileva, dunque, il controllo, anche indiretto (ossia mediante una società intermedia o per interposta persona) di diritto (maggioranza dei voti in assemblea), di fatto (voti che in assemblea consentono di esercitare un’influenza dominante sulla società), nonché contrattuale. Secondo l’Agenzia delle entrate, le persone interposte sono: coniuge, parenti entro il 3°, affini entro il 2°. Al fine di stabilire se un’attività svolta dal forfettario è riconducibile o meno a quella svolta dalla S.r.l. partecipata, è stato chiarito che: • se le attività svolte da contribuente e S.r.l. sono classificabili nella medesima sezione Ateco, sussiste la riconducibilità diretta o indiretta delle 2 attività solo se il soggetto forfettario fattura per cessioni di beni o prestazioni di servizi alla S.r.l. costi che la società deduce dal proprio reddito; • se le attività svolte da contribuente e S.r.l. sono classificabili nella medesima sezione Ateco non sussiste la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività se il soggetto forfettario fattura per cessioni di beni o prestazioni di servizi alla S.r.l. costi che non sono fiscalmente deducibili per la società; • se le attività effettivamente svolte da contribuente e S.r.l. sono non classificabili nella medesima sezione Ateco non sussiste la riconducibilità diretta o indiretta delle 2 attività, anche se il soggetto forfettario fattura per cessioni di beni o prestazioni di servizi alla S.r.l. costi che la società deduce dal proprio reddito.	

Ordinary Assist

Eco-bonus e superammortamento: requisiti Una società di locazione immobiliare che installa pannelli fotovoltaici non può fruire di: • ecobonus (in capo ai soci), in quanto trattasi di installazione di pannelli volti alla produzione di energia elettrica installati su beni oggetto dell'attività d'impresa e non su beni strumentali; • super ammortamento, in quanto per tale agevolazione i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria della maggiorazione, restando esclusi i c.d. beni merce.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 95 del 5/4/19</i>
Cambio valute del mese di marzo 2019 Accertate per il mese di marzo 2019, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 87747 dell'11/4/19</i>
Passaggio al nuovo regime forfettario Il contribuente in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettario, può transitare dal regime di tassazione ordinario a quello forfettario a partire dal periodo d'imposta 2019.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 107 dell'11/4/19</i>
Le novità fiscali della legge di Bilancio 2019 per i cittadini e le imprese Forniti chiarimenti sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 8 del 10/4/19</i>
Iper ammortamento - i limiti introdotti dal nuovo regime (maggiorazione del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni, del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni) riguardano solo i "nuovi" investimenti, ossia quelli effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%. Il trasferimento di un bene agevolato all'interno di un compendio aziendale oggetto di un'operazione straordinaria, diversamente dall'ipotesi del trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle norme agevolative, in quanto l'azienda mantiene lo stesso livello "qualitativo". Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef - le perdite d'impresa realizzate dai contribuenti forfettari prima dell'ingresso nel regime, realizzate nei periodi di applicazione della contabilità ordinaria, sono utilizzabili solo per abbattere il reddito d'impresa e sono riportabili senza limiti di tempo, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti. Invece, se le perdite realizzate dall'impresa prima di entrare nel regime forfettario si riferiscono a periodi d'imposta in cui gli stessi possedevano i requisiti delle imprese minori, solo le perdite maturate dal 2017 sono riportabili con le nuove modalità indicate nell'art. 8 del Tuir e nel rispetto del regime transitorio. Disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - ai fini del calcolo del beneficio, a partire dal 2019, il parametro storico dovrà essere ricalcolato, aggiungendo i medesimi costi sostenuti nel triennio 2012-2014. Tuttavia, se l'inclusione della nuova tipologia di spese nel calcolo della media storica e dei nuovi investimenti determina una riduzione dell'eccedenza agevolabile, l'impresa può rinunciare a tale inclusione. Detrazioni fiscali infrastrutture di ricarica - fermo restando che ciascun contribuente può usufruire della detrazione massima di 1.500 euro per periodo di imposta, il limite di spesa di 3.000 euro va riferito a ciascun intervento, per cui, se il costo è sostenuto da più soggetti, lo stesso, nel tetto dei 3.000 euro, deve essere ripartito tra gli aventi diritto. Sono ammesse al beneficio anche le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento (ad esempio, i costi di allaccio), sempre nel limite complessivo di 3.000 euro. Ecotassa veicoli - il soggetto passivo della "ecotassa" è esclusivamente l'acquirente del veicolo le cui emissioni rientrano nei parametri indicati dal co. 1042, anche se il versamento dell'imposta può essere	

Ordinary Assist

effettuato anche da “chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente”, ad esempio il concessionario.

Saldo e stralcio - per i debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni delle società di persone di cui la persona fisica è **socio coobbligato in via sussidiaria**, il socio-persona fisica **non può avvalersi del saldo e stralcio** in quanto il soggetto d’imposta è la società e, pertanto, il debito è escluso dall’ambito applicativo della definizione agevolata. Il socio-persona fisica potrà comunque accedere alla definizione con riguardo ai debiti derivanti dalla liquidazione delle proprie dichiarazioni, comprensive anche del reddito di partecipazione imputato per trasparenza.

Imposta sostitutiva sui compensi per ripetizioni - le **somme tassate** con l’imposta sostitutiva **non concorrono al reddito complessivo** né rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali ma rilevano ai fini Isee.

Benefici fiscali del coltivatore diretto - **spetta anche al familiare coadiuvante** la non concorrenza alla formazione della base imponibile, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dei redditi dominicali e agrari (per i familiari, quindi, soltanto per l’anno d’imposta 2019) e l’assoggettamento alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e all’imposta catastale con aliquota dell’1% per i trasferimenti di terreni agricoli.

Info Brexit - Punto di assistenza

Il punto di assistenza dedicato, costituito nell’ambito del settore Internazionale della divisione Contribuenti per fornire risposte ai quesiti dei cittadini, residenti e non residenti, sui risvolti fiscali derivanti dall’uscita del Regno Unito dall’Unione europea si chiama “Info Brexit”.

Attraverso la casella di **posta elettronica infobrexit@agenziaentrate.it** gli interessati potranno inoltrare le proprie domande al nuovo punto di assistenza.

*Agenzia delle entrate,
provvedimento del direttore n. 85565 del 10/4/19*

P.V.C. - Definizione agevolata

Forniti chiarimenti sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione **consegnati entro il 24/10/18**, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018.

Sono definibili le violazioni sostanziali, ovvero le violazioni che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, con esclusione di quelle relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dal co. 1 dell’art. 1 del D.L. n. 119/2018 (ad esempio, imposta di registro) e di quelle di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile né sul pagamento dei tributi; possono inoltre essere definite anche le violazioni constatate nel processo verbale relativamente ai periodi di imposta per i quali la **dichiarazione risulta omessa**. La definizione agevolata può riguardare anche i periodi di imposta per i quali, alla data della consegna del processo verbale, non erano ancora scaduti i termini ordinari per la presentazione della relativa dichiarazione.

Agenzia delle entrate, circolare n. 7 del 9/4/19

Lettiere di origine vegetale per animali domestici - aliquota IVA applicabile

Si applica l’aliquota **Iva del 10%** alle vendite di lettiere di origine vegetale per animali domestici.

Agenzia delle entrate, risposta n. 105 del 9/4/19

Esterometro

L’obbligo della comunicazione mensile dei dati delle operazioni transfrontaliere (art. 1, co. 3-bis D.lgs. n. 127/2015) riguarda i **soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato** e non anche i soggetti non residenti o privi di stabile organizzazione.

All’obbligo, invece, saranno tenute le loro **controparti italiane** (soggetti residenti o stabiliti in Italia), le quali potranno evitarlo nell’eventualità che l’operazione sia stata documentata (su base volontaria) per mezzo di una **fattura elettronica** veicolata tramite Sdl.

Agenzia delle entrate, risposta n. 104 del 9/4/19

FTE - Fatturazione elettronica prestazioni sanitarie

Le prestazioni di **medicina e chirurgia estetica** effettuate nei confronti delle persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite Sdl

Agenzia delle entrate, risposta n. 103 del 9/4/19

Ordinary Assist

indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili. Le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei confronti delle persone fisiche seguiranno le regole ordinarie ed andranno, quindi, documentate con fattura elettronica via Sdl. Fanno eccezione le cessioni che sono da comunicare al Sistema tessera sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni.	
Esportatore abituale - Utilizzo del plafond disponibile Non può avvalersi del beneficio del plafond (art. 8, co. 1, lettera c), Dpr n. 633/1972) l'esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto, "acquista" un immobile in quanto l'utilizzo del plafond è ammesso, in via generale, per i beni/servizi funzionali al ciclo economico dell'impresa. Stesso dicasi per l'acquisto di impianti al servizio dell'immobile per i quali prevale il reverse charge. La dichiarazione d'intento inviata dall'esportatore a ciascun fornitore può riguardare solo l'acquisto dei servizi relativi all'installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività industriale.	<i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 14 del 9/4/19</i>
Irregolarità formali - Definizione agevolata mancata segnalazione black list Anche se i relativi atti di irrogazione delle sanzioni siano oggetto di controversie pendenti, con la definizione agevolata delle irregolarità formali può essere sanata la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con soggetti domiciliati nei paesi a fiscalità privilegiata.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 101 dell'8/4/19</i>
Cessioni intracomunitarie – la prova della consegna della merce In caso di cessioni di beni a clienti stabiliti all'interno dell'Unione europea, possono costituire prova dell'avvenuto trasferimento delle merci specifici documenti predisposti dal cedente a condizione che: - dagli stessi siano individuabili i soggetti coinvolti, cioè il cedente, il vettore e il cessionario, nonché tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono; - si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 100 dell'8/4/19</i>
Prove automobilistiche - organizzazione, programmazione e promozione – trattamento Iva Con riferimento all'attività di programmazione, organizzazione e gestione di prove automobilistiche è stato chiarito che gli adempimenti relativi alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni saranno a carico delle scuderie automobilistiche professionistiche italiane (committenti soggetti passivi stabiliti in Italia). Non c'è l'obbligo di nominare, ai fini IVA, un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1971.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 99 del 5/4/19</i>
Prestazioni didattiche universitarie rese da società - trattamento IVA Non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'esenzione IVA alle prestazioni didattiche rese senza autorizzazione del Miur.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 94 del 3/4/19</i>
Tax free shopping Il cedente deve emettere la fattura e non può rifiutarla se richiesta dall'acquirente prima dell'emissione dello scontrino. Tuttavia, l'art. 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972 rimette al cedente la scelta se far pagare il prezzo del bene al netto dell'IVA, ovvero se attendere la prova dell'avvenuta uscita dei beni prima di restituire l'imposta. È rimessa, invece, al cessionario la scelta di avvalersi o meno dell'ausilio delle società di tax free per ottenere un rimborso più veloce.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 93 del 5/4/19</i>

Ordinary Assist

Vendita d'azienda con riserva di proprietà - risoluzione per inadempimento del compratore Nel momento dell'efficacia giuridica della riconsegna del complesso aziendale, conseguente all'atto di risoluzione consensuale di contratto di cessione d'azienda, la società vedrà attribuirsi l'azienda (riconsegnata) a un valore pari al valore normale dei beni che la compongono e dovrà stornare il valore residuo del credito (derivante dalla cessione) per un importo pari al valore dell'azienda riconsegnata. Nell'ipotesi in cui il valore dell'azienda sia inferiore al valore residuo del credito, la differenza costituirà una perdita su crediti deducibile ai fini IRES ai sensi dell'art. 101, co. 5, del TUIR e nell'ipotesi, in cui il valore dell'azienda sia superiore al valore residuo del credito, emergerà una sopravvenienza attiva che concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini IRES ai sensi dell'art. 88 del TUIR.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 92 del 2/4/19</i>
Risoluzione di contratti a prestazioni periodiche - Note di variazione In ipotesi di risoluzione (giudiziale o di diritto) dei contratti a prestazione periodica e continuativa, la facoltà di emettere nota di variazione IVA non si estende alle operazioni già eseguite da entrambe le parti contraenti. Qualora il fornitore si avvalga della clausola risolutiva espressa prevista in contratto per "supposto" mancato adempimento della controparte, che contesta l'addebito in sede giudiziale, gli effetti della clausola invocata, ai fini della disciplina in esame, risultano subordinati all'esito del giudizio.	<i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 13 del 2/4/19</i>
Banca e clienti – convenzione per pagamenti elettronici - Esenzione sulle commissioni Le commissioni applicate da una Banca agli esercenti con essa convenzionati, in relazione a pagamenti effettuati dai clienti/correntisti con moneta elettronica – tramite una specifica applicazione informatica – sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, primo co., n. 1), del DPR n. 633 del 1972. Le commissioni versate da una Banca agli esercenti convenzionati per l'erogazione di denaro contante ai clienti/correntisti contestuale ai pagamenti con moneta elettronica effettuati da questi ultimi – tramite la summenzionata applicazione informatica – sono esenti da IVA, invece, ai sensi dell'art. 10, primo co., n. 9), del DPR n. 633 del 1972.	<i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 12 del 2/4/19</i>
Pace fiscale: chiarimenti Forniti chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal D.L. n. 119/2018 (articoli 6 e 7). La procedura è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio - compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio - nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24/10/18, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Entro il 31/5/19 i contribuenti interessati devono trasmettere in via telematica la domanda e pagare l'intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai 1.000 euro). Importo da versare - è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24/10/18, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24/10/18. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell'Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l'Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 6 dell'1/4/19</i>
Bonus imprese musicali Il passaggio al principio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata non cambia le	<i>Agenzia delle entrate, risposta</i>

Ordinary Assist

regole di accesso al bonus in favore delle imprese musicali, introdotto per un triennio dal D.L. n. 91/2013 (art. 7, co. 1) e ripescato e messo a regime con la legge 175/2017.

*alla consulenza
giuridica n. 14/
dell'8/4/19*

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
Servizio per il calcolo e il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche Disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente all'operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi), secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28/12/18.		Agenzia delle entrate, comunicato stampa dell'11/4/19
Esoneri da memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri - consultazioni in vista del decreto Per gli operatori economici che effettuano operazioni di commercio al dettaglio e attività assimilate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri in luogo del rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale sarà obbligatoria a partire dal: • 1/7/19, per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro; • 1/1/20, per i contribuenti con volume d'affari inferiore a 400.000 euro. Con decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può prevedere specifici esoneri dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata dall'operatore IVA. In vista della definizione del decreto, le associazioni di categoria degli operatori economici possono formulare osservazioni e proposte sulla casistica degli esoneri da considerare entro il 26/4.		Dipartimento delle Finanze, comunicato, sito internet
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, ai sensi dell'art. 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018, n. 145	• "1854" denominato "Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018"; • "1855" denominato "Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018"; • "1856" denominato "Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018".	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 43 del 12/4/19
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui all'art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con	"6900" denominato "Credito d'imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - art. 57-bis, co. 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50".	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 41 dell'8/4/19

Ordinary Assist

modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni		
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli "F24" e "F24 Enti pubblici", dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ai sensi dell'art. 6, co. 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall'art. 1, co. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018	Vari codici tributo	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 42 del 10/04/19</i>
MODELLI		
Redditi 2019–PF	Modificazioni al modello di dichiarazione "Redditi 2019–PF" e alle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 30/1/19	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 85457 del 10/4/19</i>
SPECIFICHE TECNICHE		
Irap 2019	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2019	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 73809 dell'1/4/19</i>
Trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori dei dati dei finanziamenti	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori dei dati dei finanziamenti agevolati, ai sensi dell'art. 5, co. 5, del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 73818 dell'1/4/19</i>
Modello 730/2019	Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2019 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Modificazioni alle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 85457 del 5/4/19</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
Software Disponibili: • software RLI di compilazione registrazione contratti beni immobili (versione 3.0.2); • software RLI di controllo registrazione contratti beni immobili (versione 3.0.2). Disponibili i seguenti aggiornamenti: • software di controllo modello di pagamento F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione; • software per la compilazione dell'istanza da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che intendono accedere al beneficio; • software di compilazione e specifiche tecniche deleghe servizi online Agenzia delle entrate; • software di compilazione comunicazione per la ricezione telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 (versione 2.0.0); • software di controllo comunicazione per la ricezione telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 (versione 2.0.0).	<i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/4 al 15/4</i>
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili: • elenco delle aliquote per la determinazione dell'addizionale comunale all'Irpef 2019. Disponibili i seguenti aggiornamenti: • archivio Comuni e Stati esteri; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi software di controllo; • tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi; • tabelle Codici per tributi locali (IMU, TASI, TARI, IMIS, Tosap, Tarsu, oblazione per condono edilizio, Imposta di scopo, Contributo di soggiorno); • tabelle Enti Creditori/Beneficiari, Codici Entrata, Tipologia Imposta e Tipologia Atto; • tabelle comuni, sezioni censuarie urbane e sezioni censuarie terreni Certificato ipotecario e rilascio copia- Software UniCert; • tabelle codici tributo erariali e regionali da utilizzare per i versamenti con il modello F24; • specifiche tecniche Registrazione contratti beni immobili – RLI.	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Fatturazione elettronica tra privati: Fondazione nazionale commercialisti Illustrate le ultime novità normative che hanno interessato gli obblighi di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati: • Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 21/12/18, n. 524526, con cui l'Agenzia ha dato attuazione alle indicazioni fornite dal Garante per la privacy; • Legge di Bilancio per il 2019; • D.L. n. 135/2018; • Chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate in occasione del Videoforum del 15/1/19 dal CNDCEC, degli incontri con la stampa specializzata del 23 e 31/1/19 e del Tavolo istituzionale intrattenuto dallo stesso Consiglio Nazionale con l'Agenzia.	<u>FNC, documento del 5/4/19</u>
Crowdfunding: Fondazione nazionale commercialisti Esaminato l'equity crowdfunding, ossia il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa, alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari. Il documento dei commercialisti illustra le caratteristiche di tale strumento di finanziamento per le imprese, analizzandone le principali caratteristiche tecniche, approfondendo gli elementi essenziali relativi alla modalità di offerta ed esaminando il quadro normativo di riferimento.	<u>FNC, documento del 15/4/19</u>
Riforma del terzo settore: Consiglio nazionale commercialisti Pubblicato un corposo lavoro in cui i commercialisti illustrano lo stato dell'arte della riforma del terzo settore attuata con il decreto legislativo n. 117/2017, "Codice del Terzo settore" (CTS), focalizzandosi sugli aspetti di interesse professionale a supporto all'attività degli operatori del settore.	<u>CNDCEC, circolare aprile 2019</u>
Acquisto in vendita forzata di immobile da parte del terzo proprietario: Consiglio nazionale notariato Pubblicato uno studio in cui i notai esaminano il problema di verificare se, nel caso di un'espropriazione contro il terzo proprietario, quando a rendersi acquirente del bene pignorato sia lo stesso soggetto che ne è già titolare, si debba comunque pronunciare a suo favore il decreto di trasferimento di cui all'art.586 c.p.c.. Secondo i notai, posto che al decreto di trasferimento non si ricollega solo l'effetto traslativo sul piano sostanziale, ma anche imprescindibili effetti sul piano processuale, si ammette in generale la pronuncia di questo provvedimento. Tale decreto (pronunciato a favore e contro lo stesso soggetto) deve essere annotato e non trascritto in ogni ipotesi di "acquisto" da parte del terzo proprietario.	<u>CNN, studio n. 30-2018/E</u>
Esterometro: Associazione fra le società italiane per azioni Gli esperti dell'Assonime hanno illustrato il nuovo adempimento comunicativo riguardante le operazioni intercorse con soggetti esteri dell'esterometro, in scadenza il prossimo 30/4. In particolare, la circolare analizza alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, riguardanti l'ambito applicativo del nuovo adempimento per quanto concerne il profilo soggettivo, i rapporti con la fattura elettronica e la documentazione necessaria per la detrazione dell'IVA da parte di soggetti non stabiliti, ma identificati ai fini IVA in Italia. Tra gli altri chiarimenti è stato evidenziato che soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica dal 1/1/19 sono unicamente i soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio	<i>Assonime, circolare n. 10/2019</i>

Ordinary Assist

dello Stato per le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti residenti e stabiliti in Italia; essi devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni che hanno, come controparti, soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Invece, i **soggetti esteri direttamente identificati o con rappresentante fiscale** nel territorio dello Stato:

- **non sono tenuti** ad emettere fatture elettroniche, bensì cartacee;
- **non sono obbligati** neppure alla trasmissione del c.d. esterometro.